

La nuova «Condizionalità rafforzata» nel Piano Strategico nazionale della PAC

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: PERCORSO DI LAVORO

Base documentale

- Allegato III del Regolamento (UE) n. 2115/2021
- Artt. 83-86 Del Regolamento (UE) 2116/2021
- wk04475.en19_ Fiches on GAECs e successive modifiche
- Modifiche successive della COM all'Allegato III

Criteri per l'elaborazione della proposta

- ✓ Allineamento alla proposta della Commissione (Allegato III) e successive modifiche (fino al compromesso finale)
- ✓ Semplificazione del set di impegni
- ✓ Facilità di comprensione/attuazione per i beneficiari
- ✓ Controllabilità degli impegni
- ✓ Applicazione a livello nazionale
- ✓ Sinergia con elaborazione degli ecoschemi e misure ACA

- Incremento del numero delle BCAA , con ingresso in condizionalità dell'attuale «greening»
- Introduzione di nuovi CGO ed eliminazione dei CGO su identificazione e registrazione animale
- Inserimento dei Requisiti Minimi per il Benessere Animale

1. Tavolo tecnico di lavoro partecipato dalle Regioni e dalle Province Autonome
2. Confronto con il Geohub della Commissione (osservazioni al PSP)
3. Inserimento nel PSP

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 1 (ex greening)	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.	Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening - Applicazione a livello nazionale, come rapporto tra superficie investita a PP e superficie agricola totale da mantenere entro la soglia del 5% - Richiesta di autorizzazione per la conversione, con iscrizione in un registro «ordinario» e costituzione di un registro «prioritario» per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità) - Regole per il meccanismo di ripristino del PP con soglia cautelativa di allerta al 3,5% a valere, prima, sul registro prioritario e, dopo, sul registro ordinario
BCAA 2 (new)	Protezione minima di zone umide e torbiere	Nuovo ingresso in condizionalità - Applicazione dal 2023 su zone RAMSAR (dal 2024 per aree extra RAMSAR individuate/cartografate dalle Regioni/PPAA) - Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere (divieto di effettuare lavorazioni profonde)
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Mantenimento dell'attuale formulazione (stoppie dei seminativi, comprese quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie), sempre in presenza di emergenza di carattere fitosanitario
BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Introduzione di un divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari, oltre che fertilizzanti sulla fascia tampone - Larghezza unica di 5 metri per fascia di rispetto (tampone) e fascia inerbita (impegno aggiuntivo nazionale) - Inserimento di una specifica sui Piani azione nitrati: laddove definiscono delle ampiezze maggiori, queste prevalgono, come provvedimento di livello superiore, rispetto a quanto definito dalla norma - La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali (ad es. fossati), dove si rileva una portata continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati.
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	- Sui seminativi su terreni declivi in assenza di sistemazione idraulico-agrarie, la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei; divieto di effettuare livellamenti non autorizzati Su tutte le superfici con pendenza media superiore al 10% (da fascicolo**), divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura (per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio)*. <i>*Deroga per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</i> <i>** In attesa della produzione di una Carta del rischio di erosione (consegna prevista nel 2024)</i>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	- Mantenere una copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*) - Opzioni per la copertura: 1. copertura vegetale, naturale o seminata (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo); 2. lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile. - Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso con relativa giustificazione**. <i>* Sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</i> <i>** Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superfice), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.</i>
BCAA 7 (<i>ex greening</i>)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (presente, però, come diversificazione culturale) Sui seminativi aziendali si deve prevedere un cambio di coltura, <u>inteso come cambio di genere botanico</u>, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Le esenzioni, in parte, discendono dal greening e sono per le aziende: - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; - con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; - certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica, le coltivazioni sommerse e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI). Non è ammessa la monosuccessione di alcuni cereali (frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro), in quanto appartengono allo stesso genere botanico.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 7 (<i>ex greening</i>)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Rientrano in un possibile schema di rotazione anche le colture secondarie, purché portate a fine ciclo vita. Un possibile schema di rotazione prevede l'interruzione del mais con il loietto (mais, loietto, mais). Per le parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni/PPAA, è ammessa la coltivazione della stessa coltura per 2 anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale. Lo stesso vale per le parcelle di seminativi in zone montane. In alternativa, il terreno deve essere coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo; Per il rispetto della norma, le <i>cover crops</i> non sono considerabili ai fini della rotazione in quanto di durata troppo breve per conseguire i benefici ambientali che sono obiettivo della norma. La norma consente di accedere all'eco-schema 4, il quale pagherà l'introduzione nell'avvicendamento di colture leguminose e foraggiere, nonché colture da rinnovo, andando oltre pertanto la BCAA 7 che obbliga solamente al cambio di genere botanico. Deroga sul 2023 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317). • La norma si applica a partire dal 2024, intendendo il 2024 come anno «zero». • La deroga stabilisce che per tutto il 2023 i beneficiari non sono obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione delle colture. Tuttavia, la norma ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi ACA i cui impegni hanno la BCAA 7 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline).

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 8 (ex greening)	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi). Analoghe esenzioni della BCAA 7, ad esclusione delle aziende biologiche e in regime di produzione integrata. - Impegno a). Percentuale minima al 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B. - Impegno b). Elenco degli elementi del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, da mantenere e considerabili nel computo del 4%: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale), superfici finanziate con il Reg. (CEE) n. 2080/1992 e con la Misura H del PSR 2000-2006, che hanno terminato il periodo di impegno. Deroga sul 2023 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317). La deroga riguarda solo l'impegno a) e interessa i terreni lasciati a riposo (ossia non coltivato dal 01/01/2023 al 30/06/2023) che potranno essere utilizzati ai fini produttivi ma solo per l'alimentazione umana. Pertanto, è vietata su dette superfici la produzione di mais, soia, bosco ceduo a rotazione rapida. La norma, tuttavia, ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi ACA i cui impegni hanno la BCAA 8 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline). Sulle superfici in deroga è possibile impiegare prodotti fitosanitari
BCAA 9 (ex greening)	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening Divieto di conversione, aratura e altra lavorazione del terreno (eccetto, rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque) dei prati permanenti in aree Natura 2000* * A livello nazionale, tutti i prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono inclusi in Natura 2000

Prossimi step di lavoro

- ✓ Il PSP (revisionato) è stato notificato a Bruxelles il 15 novembre 2022.
- ✓ Si fa presente che il PSP riporta esclusivamente l'elenco e la descrizione delle BCAA e non quello dei CGO, in quanto - su indicazione della Commissione - questi ultimi rappresentano soltanto l'attuazione di normativa cogente e non contribuiscono in maniera decisiva, come invece fanno le BCAA, all'obiettivo di innalzare l'ambizione climatica e ambientale della nuova PAC
- ✓ Prossima alla chiusura è la formulazione del nuovo Requisito Minimo sul Benessere animale
- ✓ In lavorazione c'è il decreto nazionale sulla Condizionalità rafforzata per la PAC 23-27 con evidenza di tutta la sua struttura (BCAA, CGO, Requisiti Minimi)
- ✓ La sezione inerente le riduzioni ed esclusioni per inosservanza degli obblighi di Condizionalità sarà parte di un decreto legge specifico, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Criterio	Titolo	Novità
CGO 1 <i>(new)</i>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Nuovo ingresso in condizionalità - Impegno a) (ex BCAA2) Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso - Impegno b) Per la protezione delle acque da fosfati e fonti diffuse di fosfati, obbligo di registrazione nel quaderno di campagna dei dati sull'utilizzo dei concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009. Informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna: - parcelle, - per coltura praticata, e relativa superficie; - coltura; - data di distribuzione (giorno/mese/anno); - tipo di fertilizzante e denominazione; - il contenuto percentuale in fosforo; - la quantità totale;
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5	Mantenimento <i>status quo</i>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Criterio	Titolo	Novità
CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase	Mantenimento <i>status quo</i>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Criterio	Titolo	Novità
CGO 8 <i>(new)</i>	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi : -articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; -articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; -articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Nuovo ingresso in condizionalità A. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, così come previsto dal punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico del PAN. B. Regolazione strumentale delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, così come previsto dal punto A.3.6 del PAN. C. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014. Inserimento di un elenco di impegni relativi a: Stoccaggio dei prodotti fitosanitari; Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione; Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari; Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento; Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione; Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4	Mantenimento <i>status quo</i>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Requisito	Titolo	Novità
RM Fert	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Mantenimento <i>status quo</i> Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021, nonché alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
RM Fit	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Mantenimento <i>status quo</i> Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021, nonché alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
RM BA (new)	Requisito Minimo sul Benessere Animale	In corso di definizione Gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti